

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 3212 del 22/12/2021

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 3082 del 26/11/2021

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI" – Affidamento all'avv. Francesco Ruscio.

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI" – Affidamento all'avv. Francesco Ruscio.

CUP: F84E18000170009 - CIG Z29341F665

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 "Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip";

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative";

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto: "Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa -Annualità2021";

considerato che Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini è un Laboratorio di Alta Formazione artistica del **teatro**, della **canzone** e del **multimediale** della Regione Lazio attivato a partire dal 2014 finanziato dal Fondo Sociale Europeo e gestito da DiSCo, Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione alla conoscenza.

considerato che alla fine del percorso formativo del progetto, per la sezione **Canzone**, è stato attivato un "laboratorio" di fine triennio" che ha previsto la realizzazione di un disco con la raccolta dei brani dei discenti a cura del docente Piero Fabrizi e con supporto di altri docenti per gli arrangiamenti;

considerato che la realizzazione del disco di cui sopra ha fatto nascere dubbi circa la proprietà del "master", lo sfruttamento di un'opera dell'ingegno, l'eventuale cessione della licenza, l'utilizzo ovvero lo sfruttamento dei singoli brani;

vista la mail del 14 ottobre 2021, con la quale il Dirigente dell'Area 6 ha rimesso all'Area 3 la seguente comunicazione:

"ad integrazione della Nota del 10/06/21 prot. n.13652, si segnala che dopo un'attenta ricerca di mercato, è emerso che l'Avv. Francesco Ruscio risulta aver maturato una significativa esperienza professionale nel settore del Diritto d'autore e dei Diritti Connessi (nei suoi principali settori: Cinema, Televisione, Radio, Musica, Moda, Teatro, Pittura e

Fotografia), di Internet e delle Nuove Tecnologie, della Legislazione dello Spettacolo e delle Attività Artistiche: pertanto, il professionista in commento appare in linea con le nostre necessità.

Si chiede, dunque, di avviare la procedura di affidamento diretto considerando che la copertura finanziaria della spesa viene garantita dal capitolo 28204 con piano dei conti 1.03.02.02.000 con una disponibilità attuale ad impegnare pari ad € 443.987,21”;

vista la mail del 15 ottobre 2021 con la quale il Responsabile della P. O. “Progetti di Alta formazione e reperimento esperti” ha rappresentato all’Area 3 la questione controversa originatasi nell’ambito del progetto condensata nel seguente quesito:

“La chiusura del triennio prevede - per la sezione Canzone - la produzione artistica di brani scritti e interpretati dai discenti. Ognuno di loro avrà, quindi, una canzone prodotta e arrangiata ad altissimi livelli, essendo il progetto a cura di Piero Fabrizi, con la collaborazione di Pietro Cantarelli. Ciò che uscirà da questi mesi di intenso lavoro sarà un cd che raccoglierà i frutti di questo impegno. In termini tecnici, il risultato finale della lavorazione è definito "master", ovvero il file sorgente (sia fisico su cd, sia virtuale).

Il master ha sempre un proprietario, e in questo caso si presume sia DiSCo come stabilisce la Direttiva regionale 6163/2012.

Il master alla conclusione del triennio formativo può essere "ceduto" ai discenti, ovvero ad ognuno per il brano che gli compete? Questa possibilità consentirebbe la divulgazione del brano sulle diverse piattaforme e permetterebbe a questi giovani artisti di spiccare il volo al meglio delle loro possibilità.

Il Progetto Officina Pasolini è regolato dalla normativa sulla gestione e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo DD. 6163, che al punto punto D.1. prevede che per "Materiale didattico" si intendano anche "gli elaborati originali prodotti nell'ambito del progetto concernenti materie specialistiche o specifici approfondimenti del programma di insegnamento" ed in particolare, al punto successivo, questa regola specifica che "Tali elaborati sono di proprietà dell'Amministrazione committente e non possono essere ceduti a terzi in qualunque forma, né possono essere oggetto di altri finanziamenti". La richiesta di parere nasce in primis dalla necessità di chiarire se le opere dell'ingegno sono equiparabili ad un generico materiale didattico e se i brani possano essere ceduti ai singoli discenti consentendone la divulgazione una volta terminato il percorso di formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo”;

considerato che il Direttore generale, ha espresso, tra l’altro la necessità di assumere, con urgenza, un parere legale *pro veritate* su una questione controversa nell’ambito del progetto OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI ad un professionista della massima esperienza in materia di diritto d’autore e Pubblica amministrazione;

valutata l’opportunità di acquisire il parere richiesto al fine di proporre alla Regione Lazio, qualora avvalorati la tesi più favorevole ai discenti, i successivi atti da adottare in tal senso;

valutata, altresì, la specificità della tematica riguardante l’incarico professionale riguardante essenzialmente i diritti d’Autore, dei Diritti Connessi nonché del Diritto Industriale (es: Marchi, Brevetti, Design, ecc.);

visto le “premesse” delle Linee guida n. 12 dell’ANAC “Affidamento dei servizi legali” (approvate con Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018) che prevede espressamente che:

*“Al riguardo, l’Autorità aderisce all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un **contratto d’opera professionale**, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al **regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi)**”;*

visto l’art. 17 comma 1 lett. d) n. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede espressamente che:

*“ Le disposizioni del presente codice **non si applicano** agli appalti e alle concessioni di servizi:*

... (omissis) ...

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

vista la sentenza della Corte di Giustizia Europea, del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18 che, tra l'altro, stabilisce espressamente che:

“A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.

... (ommissis)...

Ne risulta che, per loro stessa natura, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è, ancora una volta, senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escluderli dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24”;

visto il par. 3.1.4 delle Linee guida ANAC n. 12 che recita espressamente che:

“L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre”;

visto il par. 3.1.4.2 delle Linee guida ANAC n. 12 che recita espressamente che:

“L'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”;

visto il preventivo di spesa e la lettera di incarico acquisiti agli atti con prot. n. 19392 del 20 ottobre 2021 dell'Avv. Francesco Ruscio;

vista la nota prot. n. 20524 del 10 novembre 2021, con la quale l'Amministrazione ha richiesto all'Avv. Francesco Ruscio tutta la seguente documentazione prodromica all'affidamento:

1. All. 1 – dichiarazione possesso requisiti generali;
2. Capitolato d'Oneri firmato digitalmente;
3. Comunicazione prevista dall'art. 3 comma 7 della L. 13 agosto 2010 n. 136 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;
4. Curriculum vitae aggiornato firmato con indicazione della relativa iscrizione all'Albo professionale;
5. Obblighi privacy;
6. Documento d'identità;

considerato che, con l'accettazione del Capitolato d'oneri, l'Avv. Ruscio si è impegnato ad eseguire l'incarico dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2021 per un importo complessivo di € 4.600,00 oltre accessori previsti (Cassa Forense 4% + IVA 22%);

valutato positivamente il profilo professionale dell'Avv. Francesco Ruscio in relazione alla tematica oggetto del presente incarico e dunque l'idoneità del professionista a rilasciare il parere legale richiesto;

valutato congruo l'importo offerto dall'Avv. Ruscio in riferimento al mercato ed alle precedenti determinazioni dell'Amministrazione di analoga natura;

considerato che l'Avv. Francesco Ruscio non ha formalizzato rapporti negoziali pregressi con l'Amministrazione;

visto il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*” che recita espressamente che: “*Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);

valutato positivamente il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

considerato che l'avv. Ruscio è iscritto regolarmente dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Roma;

considerato che il presente affidamento non è stato inserito nell'aggiornamento della “*Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020-2021*”, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del “*Regolamento*” (D.M. n.14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 28204, Art. 7 P.D.C.I. 1.03.02.02.999 avente per oggetto “*Officina CTM – generazioni 2- Organizzazione eventi e pubblicità*” del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “*Principio Contabile Applicato Concernente La Programmazione Di Bilancio*” e “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*”;

vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo e sue successive variazioni;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “*Legge di Stabilità regionale 2020*”;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022*” con la quale all’art. 6 “*Approvazione dei bilanci degli enti*” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto lo statuto dell’Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. di recepire le risultanze del RUP e pertanto di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. d) n. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 4 del medesimo D. Lgs. dell’*INCARICO PROFESSIONALE PER L’ACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI* all’avv. Francesco Ruscio con studio legale in Roma, Viale Libia, 55 – 0199 ROMA (c. f. RSCFNC75D04M208C - p.iva 02750890796);

2. che l’Avv. Francesco Ruscio eseguirà l’incarico, avente durata dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2021, per un importo complessivo di € 5.836,48 (Cassa Forense 4% + IVA 22% inclusi);

3. di impegnare la somma di € **5.836,48** (Cassa Forense 4% + IVA 22% inclusi) sul cap. 28204, Art. 7 P.D.C.I. 1.03.02.02.999 avente per oggetto “*Officina CTM – generazioni 2- Organizzazione eventi e pubblicità*”, del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2021;

4. che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di lettere commerciali;

5. di dare atto che il CIG è **Z29341F665**

6. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

8. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Benedetta d’Egidio ;

9. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;

10. di procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite scambio di lettere spedite a mezzo di posta certificata.

11. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **13/12/2021**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **20/12/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	28204	2766	1	15	04	1	03	1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.836,48

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **21/12/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3212 del 22/12/2021

dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **21/12/2021**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3082 del 26/11/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **22/12/2021**